



## **APPROVAZIONE DEL DECRETO AGOSTO ALTRI INTERVENTI**

### **Bonus vacanze (art. 77 comma 1 lettera b ter)**

In sede di conversione in legge, il Parlamento ha modificato l'articolo 176 del decreto legge "rilancio" al fine di consentire **la possibilità di utilizzare piattaforme o portali telematici, oltre le agenzie di viaggio e tour operator, per il pagamento dei servizi ricettivi tramite il bonus vacanze.**

### **Riunioni degli organi di società ed associazioni (art. 71)**

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 73 comma 4 del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, attualmente prorogato sino al 31 gennaio 2021, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

### **Concessioni del demanio marittimo, fluviale e lacuale (art. 100)**

La proroga di quindici anni prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2019 si applicherà anche alle concessioni lacuali e fluviali nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

Vengono aggiornati i criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.

Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.500.